

QUADROFEDELE

Notiziario Airces

NUMERO 5

SETTEMBRE - OTTOBRE

2020



Sommario

EDITORIALE

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER GLI ORGANI DI CONTROLLO

LE RESPONSABILITÀ DI GESTORI E SINDACI


PROCEDURE PER I SINDACI AI TEMPI DEL COVID 19

CIROLARE MISE SULLA REVOCA DEL REVISORE

PREMIO QF

NOTE TECNICHE E GIURIDICHE

Abbiamo ripreso la nostra attività ed a lavorare sui prossimi impegni. I corsi di formazione in presenza sono ancora fermi a causa dell'emergenza COVID-19 e delle limitazioni previste per questo tipo di eventi. Svolgere un corso in presenza significa limitare la partecipazione di voi associati, perché la disponibilità dei posti a sedere non supera le 30-40 presenze e quindi per ora continuiamo con la piattaforma on line



Ne approfittiamo per ringraziare Guido Mondelli per aver messo a disposizione di AIRCES la piattaforma ed il supporto tecnico dei suoi collaboratori. Nel mese di settembre è partito il corso di formazione a distanza, ancora in svolgimento: **IL CODICE DEL TERZO SETTORE: ASPETTI LEGATI ALLA REVISIONE DEI CONTI** che è iniziato lunedì' 28 settembre 2020 e proseguirà nelle giornate lunedì' 05 ottobre 2020 e lunedì' 12 ottobre 2020 – ore 15,00 – 18,30; la partecipazione da parte vostra è stata molto numerosa a rirpova che l'argomento desta notevole interesse. Il corso vede impegnato come relatore **CLAUDIO TRAVAGLINI** - Professore di Economia Aziendale dell'Università di Bologna. Tre giorni di alta formazione su di una materia quanto mai attuale e piena di novità. Nelle giornate del 20 ottobre, 27 ottobre e 03 novembre si svolgerà il corso dal titolo **“LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”** accreditato dal CNDCEC e dal Ministero dell'Interno, che darà diritto a maturare, dopo il superamento del test, nr. 10 crediti formativi validi ai fini della formazione obbligatoria per i revisori degli Enti locali; **i crediti non saranno valevoli ai fini del MEF**. I relatori che prendereanno parte al corso sono il dott. MORENO TOMMASINI, il dott. DAVID VANNOZZI, il dott. LUCIANO SALSI, il dott. SAURO PRANDI, l'Avv. MAURO MAMMANA, la dott.ssa EMANUELA RINALDUCCI e la dott.ssa STEFANIA DAZZANI. Nei prossimi giorni troverete sul nostro sito il link per l'iscrizione. Il 17 novembre, 24 novembre e 01 dicembre, ci sarà l'edizione aggiornata de **“LA CHIAVETTA DEL REVISORE”**, un corso con tutti gli aggiornamenti in ambito di revisione che vedrà come relatori il dott. PIERPAOLO SEDIOLI ed il Presidente PIERO LANDI. Il 03 dicembre, sempre on line sulla piattaforma RITS, il dott. GASPARE INSAUDO ed il dott. DARIO COLOMBO terranno il corso **“I SERVIZI DI REVISIONE DIVERSI DALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI”** che peremtterà di maturare 4 crediti del Gruppo A (materie caratteristiche). Per quanto riguarda il rinvio dell'evento di giugno 2020 previsto a **Palazzo di Varignana**, vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato confermando, la stragrande maggioranza degli iscritti, la vostra partecipazione nel 2021. Sulla data di svolgimento siamo in attesa di conoscere le disponibilità da parte della struttura che a breve ci darà un riscontro. Appena il tutto sarà definito vi invieremo tutti i dettagli, fatto salvo ogni e qualsiasi valutazione di opportunità che faremo relativamente all'emergenza COVID. Nelle pagine seguenti troverete un approfondito articolo sugli **obblighi antiriciclaggio per gli organi di controllo** a cura di GIUSEPPE SCIARRETTA, già Ufficiale della Guardia di Finanza per oltre un decennio e autore di numerosi contributi editoriali, collaborando con varie testate editoriali: IPSOA – Wolters Kluwer, Italia Oggi e Maggioli Editore. Quali sono le responsabilità di sindaci ed amministratori nell'approvazione del bilancio? Proviamo a fare chiarezza a pag. 4. Con una ricca rassegna sulle ultime novità curata, nella rubrica Note tecniche e giuridiche, dal Dott. Francesco Cappello, nostro associato e prezioso collaboratore per la nostra rivista QuadroFedele. Infine vi ricordiamo che il prossimo 16 Ottobre è in scadenza il Bando per la partecipazione al **Premio QuadroFedele** al miglior bilancio d'esercizio giunto alla 22^ edizione e al miglior bilancio sociale giunto alla 21^ edizione - relativi all'esercizio 2019 - per le società cooperative aderenti a Legacoop. Vi invitamo a diffondere nelle Cooperative con cui avete contatti o incarichi, il Bando e sollecitare alla Coop l'invio della documentazione per partecipare al Premio.

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER GLI ORGANI DI CONTROLLO DI GIUSEPPE SCIARRETTA

Nell'ambito del ciclo di formazione on line organizzato da AIRCES nei mesi scorsi, doppio appuntamento è stato dedicato all'antiriciclaggio. In particolare sono stati affrontati "gli obblighi antiriciclaggio per gli organi di controllo", argomento controverso soprattutto in considerazione di una distinzione di adempimenti in riferimento alla presenza o meno della funzione di revisore.

Dal 4 luglio 2017, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017, viene eliminato di fatto l'esonero degli obblighi antiriciclaggio per i componenti degli organi di controllo previsti fino al quel momento nell'art. 12 comma 3.

Da quella data infatti il decreto legislativo, tutt'oggi in vigore, specifica che rientrano nella categoria dei professionisti e quindi dei soggetti obbligati, i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria. Non vi è più quindi una specifica per gli organi di controllo, "colpendo" di fatto tutti i professionisti.

Tralasciando in questa sede gli obblighi dei membri del collegio sindacale di soggetti essi stessi destinatari degli obblighi antiriciclaggio (ad es. intermediari finanziari, sgr, concessionari giochi e scommesse), focalizziamo l'attenzione sugli adempimenti del collegio sindacale di soggetti non destinatari.

A questo punto, distinguiamo ancora il collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio in: sindaco con funzione di revisione e sindaco senza incarico di revisione.

Tale distinzione sarà fondamentale per gli obblighi formali, soprattutto in considerazione delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il collegio sindacale senza incarico di revisore legale

Come asserito in precedenza, il Decreto Antiriciclaggio non fa distinzione alcuna in riferimento agli obblighi richiesti ai soggetti obbligati. Leggendo quindi il D. Lgs. 231/2007 è possibile affermare che tutti i sindaci, compresi quelli senza funzione di revisione, saranno tenuti al rispetto integrale della disciplina antiriciclaggio.

Come anticipato però, una semplificazione per i sindaci non revisori viene concessa dal CNDCEC con le Regole Tecniche emanate predisposte, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 231/2007, adottate su parere del Comitato di Sicurezza finanziaria ed entrate in vigore l'1 gennaio 2020.

Nella Tabella 1 della regola tecnica n. 2 avente ad oggetto "Adeguate verifica della clientela" – ovvero la Tabella delle prestazioni a rischio "inerente" non significativo – è, infatti, stabilito che i componenti del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati debbano limitarsi ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.

La ratio di tale decisione consegue al fatto che il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna "prestazione professionale intellettuale o commerciale" esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione. Le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione.

Si pensi inoltre che nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi di dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. Ben potrebbero essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale) anche docenti universitari di ruolo in materie economico-giuridiche, che potrebbero non essere professionisti e, anche se abilitati, potrebbero non essere iscritti all'albo e quindi non esercitare la professione. Ne deriva che, qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, essi potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell'organo di controllo (il che sembra illogico e difficilmente giustificabile).

Permane, invece, l'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta in capo a ciascun componente collegio sindacale, nonché l'obbligo di comunicazione delle violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

Importante è però chiarire come la rilevazione di un rischio "inerente" non significativo, su espressa previsione dello stesso CNDCEC, si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio. Se, quindi, il rischio "specifico" del cliente dovesse risultare di un certo rilievo, si potrà ricadere in un rischio "effettivo" poco, abbastanza o molto significativo, con attivazione anche dell'obbligo di adeguata verifica nelle sue diverse declinazioni (semplificata, ordinaria o rafforzata).

Il collegio sindacale con funzione di revisione legale

I sindaci con funzione di revisione legale di società non destinatarie del D.Lgs. 231/2007 dovranno volgere individualmente l'adeguata verifica, da effettuarsi al primo contatto utile con la società.

Al di là infatti dell'obbligo di adempiere sempre all'adeguata verifica della clientela, e quindi di non poter "approfittare" dell'esimente prevista, come visto, per i sindaci senza funzione di revisione, di estremo interesse è il momento in cui tale adempimento va portato a conclusione.

Nelle linee guida emanate nel maggio 2019 il CNDCEC evidenzia che "l'adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell'accettazione dell'incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al «primo contatto utile» (prima riunione dell'organo) e in ogni caso entro 30 giorni dall'accettazione formale dell'incarico".

Tale previsione appare assolutamente opportuna in quanto fra la nomina del collegio sindacale da parte dell'assemblea, l'accettazione dell'incarico da parte dei singoli membri e l'organizzazione della prima riunione sindacale nella sede della società (primo contatto utile) trascorrono necessariamente alcuni giorni, motivo per cui è tecnicamente impossibile porre in essere l'adeguata verifica nei confronti della società all'atto della nomina

In ultimo appare opportuno segnalare come in merito all'analisi del rischio, le linee guida individuano per l'attività di revisione un rischio inerente "abbastanza significativo".



AUTORE

Giuseppe Sciarretta

Ufficiale della Guardia di Finanza per oltre un decennio, nel periodo di appartenenza al Corpo ha ricoperto molteplici incarichi, tra cui, in ultimo, quello di Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna.

Partecipa in qualità di relatore a convegni organizzati dagli Ordini professionali del settore e in qualità di docente ai corsi di formazione professionale obbligatoria che trattano ed approfondiscono tematiche in materia di antiriciclaggio.

È componente della Commissione Antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e componente del Gruppo Antiriciclaggio di ASLA – Associazione Studi Legali Associati, ricopre l'incarico di Responsabile Antiriciclaggio presso società e studi professionali ed è autore di numerosi

contributi editoriali, collaborando con varie testate editoriali: IPSOA – Wolters Kluwer, Italia Oggi e Maggioli Editore.

Reperibile al numero: +39 3666782749

LA RESPONSABILITA' DEI SINDACI NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Esaminiamo di seguito cosa accade quando il bilancio non viene approvato dagli amministratori, e quali sono le responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Può infatti capitare che il bilancio venga predisposto, ma non approvato dagli amministratori, e quindi l'assemblea dei soci non viene convocata. In questo caso gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2383 del Codice civile, sono sempre revocabili dall'assemblea e la mancata predisposizione del progetto di bilancio o della convocazione dell'assemblea possono integrare un'ipotesi di azione di responsabilità verso gli amministratori prevista dall'articolo 2393 del Codice civile. Se ciò dovesse verificarsi, il collegio sindacale, come previsto dall'articolo 2406 del C.C., è tenuto a convocare l'assemblea se non vuole incorrere in azione di responsabilità.

Anche il revisore è tenuto ad attivarsi in caso di inerzia, infatti il principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 570 prevede che se vi è un ritardo significativo nella redazione del bilancio, successivamente alla data di riferimento del documento, il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo e, se ritiene che questo possa essere collegato ad eventi che possano inficiare la continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie descritte nello stesso principio.

Un'altra ipotesi verificabile si ha quando il bilancio è oggetto di osservazioni da parte dell'organo di controllo e/o del revisore e, nel caso di inerzia degli amministratori, da queste osservazioni può conseguire un giudizio con rilievi, un giudizio negativo oppure l'impossibilità di esprimerne.

Infine, in merito al ruolo del collegio sindacale, secondo la norma di comportamento 3.7, l'organo, se non incaricato della revisione legale, è chiamato a svolgere sul bilancio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto. La norma di comportamento 7.1, poi, prevede il diritto per il sindaco dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso con la possibilità di informare l'assemblea dei soci circa la propria opinione difforme rispetto a quella della maggioranza dei componenti del collegio.

Pertanto, in caso di dissenso, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza del parere contrario, e sottoscritta da tutti i componenti. Nel caso in cui il sindaco dissenziente, invece, non intenda sottoscrivere la relazione, questa è sottoscritta solo dalla maggioranza, fermo restando la possibilità del sindaco "contrario" di riferire in assemblea le proprie opinioni.

PROCEDURE PER IL SINDACO-REVISORE AI TEMPI DEL COVID-19

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore", all'interno del quale hanno analizzato le conseguenze dell'attuale situazione di pandemia sull'attività svolta da parte del sindaco-revisore.

Il documento è stato suddiviso in tre sezioni: i) la prima sezione è dedicata all'individuazione degli aspetti critici del bilancio di esercizio a seguito dell'emergenza economico – sanitaria, indicando i punti fondamentali per l'attività di controllo; ii) la seconda sezione fornisce una serie di consigli per il sindaco-revisore; iii) la terza sezione analizza i nuovi strumenti tecnologici che possono essere utilizzati al fine di garantire una maggiore efficienza, efficacia e sicurezza personale per gli incarichi svolti da remoto. Particolarmente importante risulta essere la prima parte del lavoro indicante gli effetti sul bilancio, ma anche sul rischio di revisione, sul risk approach nelle attività di vigilanza dell'organo di controllo e sulla valutazione dell'appropriatezza e sufficienza degli elementi probativi raccolti e degli eventi successivi all'esercizio 2019.

Inoltre, bisognerà porre particolare attenzione al tema della continuità aziendale con conseguente impatto sulla lettera di attestazione e sulla relazione di revisione.

Altro elemento delicato, secondo il documento, è il tema della privacy e della cyber security: in una fase di ampia digitalizzazione è necessario garantire la stessa sicurezza digitale sia all'interno della struttura aziendale sia all'esterno quando vengono utilizzati dispositivi differenti.

Per tale ragione, è indispensabile organizzare una rete fra i dispositivi in cloud utilizzando software che garantiscano un appropriato livello di sicurezza digitale.

IN MATERIA DI ORGANO DI CONTROLLO E DI REVOCA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI PER INTERVENUTA PERDITA DEL PRESUPPOSTO LEGISLATIVO

Pubblichiamo, di seguito, il testo della circolare n. 0226247 datata 01 ottobre 2020 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI - in risposta al quesito formulato da Alleanza delle Cooperative Italiane in data 31 luglio 2020 in materia di "organo di controllo e di revoca del revisore legale dei conti per intervenuta perdita del presupposto legislativo". La circolare conferma quanto già previsto da precedenti indicazioni del Mise e del Ministero della Giustizia, che consentono in definitiva alle SRL e alle cooperative che fanno riferimento alle SRL di revocare il revisore legale dei conti senza la necessità di richiedere l'avallo del Tribunale ai sensi dell'articolo 2400 cc.

Oggetto: quesito in materia di organo di controllo e di revoca del revisore legale dei conti per intervenuta perdita del presupposto legislativo - PARERE.

Testo della Circolare: "Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, inviato da codesta Alleanza, di seguito anche ACI, per conoscere se "sia possibile giungere alla conclusione che le SRL e le società cooperative che facciano riferimento al quadro normativo delle SRL possano revocare il revisore legale dei conti sulla base dell'articolo 4, comma 1, lettera i), del DM 261/2012 e della citata Nota n. 4865/2015 del Ministero della Giustizia, la quale ha dato risposta ad un quesito su una fattispecie analoga a quella in esame, senza che vi sia l'avallo del Tribunale di cui all'articolo 2400, comma 2, del codice civile.", si rappresenta quanto segue. Come è noto, l'art. 379 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cd. "Codice della crisi", apportando modifiche all'art. 2477 cc, ha individuato più ristretti parametri dimensionali da cui scaturisce l'obbligo per le imprese di nominare l'organo di controllo o il revisore. Il termine dell'entrata in vigore della novella è stato più volte posticipato con provvedimenti intervenuti dopo la scadenza precedentemente disposta e da ciò è conseguito che molte società hanno adempiuto all'obbligo relativo, ancorché, per quanto emerso a posteriori, in concreto non vi fossero ancora tenute. Ciò pone due ordini di problemi di equità sostanziale: il primo sorge in ragione dell'anomala situazione di fatto che si crea in conseguenza del diverso comportamento tenuto dalle imprese, alcune delle quali, nel rispetto della norma, hanno adempiuto l'obbligo accollandosi gli oneri relativi, a differenza di altre che, ignorando l'obbligo non hanno proceduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, trovandosi, a posteriori, legittimate al comportamento tenuto contra legem; il secondo si origina dalla necessità di tenere in considerazione che, in un periodo particolarmente difficile per le imprese, a fronte di una medesima situazione, solo alcune di queste sono tenute al sostenimento di oneri economico gestionali, ancorché non dovuti fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021. Ciò posto, anche sulla base delle disposizioni richiamate dalla nota con la presente riscontrata, allegata a tutti i destinatari per comodità di comprensione, la scrivente, in sede di prima analisi della questione e per quanto di stretta competenza, non ravvisa elementi ostativi all'applicazione, alla fattispecie descritta nel quesito, del citato art. 4, co. 1, lett. i) del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale, inter alia, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. Diversamente, nel caso in cui l'ente abbia adempiuto l'obbligo mediante la nomina di un organo di controllo, collegio o organo monocratico, ancorché la fattispecie in esame possa qualificarsi come giusta causa di revoca, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in modo diverso, alla stessa non si può procedere se non nel rispetto pedissequo delle disposizioni di cui all'art. 2400 cc che, come è noto, statuisce che la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. La presente è trasmessa ad ogni modo al Ministero della Giustizia per l'acquisizione di ogni eventuale o diverso elemento di competenza in merito".

IL PREMIO QUADROFEDELE 2020

Il prossimo 16 Ottobre è in scadenza il Bando per la partecipazione al Premio QuadroFedele 2020 al miglior bilancio d'esercizio giunto alla 22^a edizione e al miglior bilancio sociale giunto alla 21^a edizione - relativi all'esercizio 2019 per le società cooperative aderenti a Legacoop. Il Premio è organizzato da AIRCES, Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale, con il patrocinio di Legacoop e il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop. Negli anni la partecipazione è stata sempre maggiore **e vi invitiamo a segnalare alle Cooperative** dove svolgete i vostri incarichi, ad inviare i bilanci e la scheda di partecipazione. Il tutto è disponibile nel nostro sito www.airces.it



Al Miglior Bilancio delle Cooperative aderenti a Legacoop



PREMIO QUADROFEDELE 2020

AIRCES, Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale, con il patrocinio di Legacoop e il contributo di Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, indice il Premio QuadroFedele al miglior bilancio d'esercizio giunto alla 22^a edizione e al miglior bilancio sociale giunto alla 21^a edizione - relativi all'esercizio 2019 per le società cooperative aderenti a Legacoop.

OBIETTIVI DEL PREMIO

Il Premio QuadroFedele si rivolge a tutte le cooperative aderenti a Legacoop nell'intento di promuovere la crescita di consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dal bilancio, dalla comunicazione economico finanziaria e dal bilancio di responsabilità sociale.

BANDO DI CONCORSO

Il Premio è rivolto alle Società Cooperative aderenti a Legacoop. Per partecipare ai rispettivi Premi occorre che:

- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO** sia corredato o dalla relazione di certificazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 59/92 o dalla relazione di revisione dell'organo di controllo;
- **IL BILANCIO SOCIALE** sia corredato da una copia del Bilancio d'Esercizio e dalla relazione dell'Organo di controllo.

Non sono richiesti riferimenti specifici per la elaborazione del Bilancio Sociale; tuttavia costituisce fattore di apprezzamento una "attestazione di controllo" del medesimo da parte di un organo di controllo indipendente.

SARANNO PREMIATI:

1. **MIGLIOR BILANCIO D'ESERCIZIO** per le Cooperative che hanno realizzato fino ad € 50 milioni di Valore della Produzione;
2. **MIGLIOR BILANCIO D'ESERCIZIO** per le Cooperative che hanno realizzato oltre ad € 50 milioni di Valore della Produzione;
3. **MIGLIOR BILANCIO SOCIALE;**
4. **B.E.S.T.**, che verrà consegnato alla Cooperativa con i migliori Bilanci d'Esercizio e Sociale, caratterizzati da una efficace comunicazione e Trasparenza, congiuntamente considerati.
5. **DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA** - Rendicontazione di genere nel report di sostenibilità.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita.

Le cooperative dovranno far pervenire entro il **16 ottobre 2020** la scheda di partecipazione, ad AIRCES tramite mail, all'indirizzo segreteria@airces.it.

La trasmissione dei Bilanci e di eventuale documentazione a corredo potrà avvenire entro la data sopra indicata secondo le seguenti 2 modalità:

- tramite mail con indicazione del link esatto dove poterlo scaricare
- tramite upload nel cloud computing Dropbox iscrivendosi all'indirizzo www.dropbox.com ed effettuando la condivisione con il nostro indirizzo segreteria@airces.it

CRITERI DI VALUTAZIONE

Trasparenza, leggibilità e completezza

- trasparenza sotto l'aspetto contabile
- completezza dei dati e adeguatezza della documentazione
- esposizione dei flussi finanziari
- indicatori di riclassificazione
- informazione sull'attività svolta

Presentazione formale

- capacità comunicazionale nei confronti dei soci della comunità economico finanziaria
- elementi di coordinamento grafico ed illustrativo quale:
- supporto all'informazione
- organizzazione dell'assemblea di bilancio

Diffusione

- capacità e tempestività della distribuzione agli stakeholders
- comunicazione ai mass media

GIURIA

La giuria sarà presieduta da **Piero Landi**, Presidente Airces, e composta da **Gianni Bragaglia**, Presidente Emerito Airces, **Lorenzo Zambotto**, Segretario Airces, **Simone Gamberini**, Direttore Generale Coopfond, **Igor Skuk**, **Mauro Gori**, **Luciano Sita**, **Ferruccio Vannucci**, **Camillo De Berardinis**, Legacoop e **Silvia Fiesoli** di Ria Grant Thorton.

PREMIAZIONE

L'assegnazione dei Premi QUADROFEDELE 2020 avrà luogo in occasione di un evento promosso da AIRCES in collaborazione con Coopfond e Legacoop.

N.B. – Le cooperative che hanno vinto due volte lo stesso premio nelle ultime cinque edizioni e saranno ancora meritevoli del Premio, riceveranno una "menzione speciale". Potrà essere prevista, inoltre, l'assegnazione di premi speciali alle Cooperative che per la prima volta parteciperanno al Premio.

L'elenco dei vincitori sarà pubblicato mediante un'inserzione in un quotidiano nazionale.

NOTE GIURIDICHE E TECNICHE

a cura di
FRANCESCO CAPPELLO
Revisore Legale
Dottore Commercialista
in Torino e Cuneo

NULLA LA NOMINA DEL REVISORE CHE CONDIVIDE LO STUDIO PROFESSIONALE CON IL SINDACO

Assonime, nel Caso 3/2020, ha esaminato l'Ordinanza della Corte di Cassazione del 31 maggio 2019, n. 14919, con cui è stato affermato che il revisore legale di una società per azioni – che condivide i costi dello studio professionale con il sindaco della medesima società – non può ritenersi indipendente, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 39/2010; per tale motivo la nomina è nulla e il revisore non ha diritto a percepire i relativi compensi. Assonime evidenzia che, nell'identificare le fattispecie rilevanti di incompatibilità, occorre effettuare una valutazione caso per caso, ovvero è necessario individuare l'esistenza di un rischio che possa compromettere l'indipendenza in base al criterio del terzo informato e alla luce delle misure adottate. Il criterio di giudizio del terzo informato demanda l'accertamento dell'eventuale compromissione del requisito dell'indipendenza al revisore; quest'ultimo è l'unico titolare del complesso di informazioni rilevanti per il giudizio. Le misure adottate dal revisore, infatti, potrebbero escludere il rischio di svolgere l'incarico in modo non obiettivo oppure mitigare il rischio in modo da renderlo non significativo.

LA RELAZIONE UNITARIA DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la quarta edizione del documento "La relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato delle revisione legale dei conti". Il documento in oggetto, rispetto alla versione precedente, tiene conto delle novità normative in tema di primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese e gli effetti dell'attuale emergenza sanitaria da Coronavirus, sia per quanto concerne l'operatività del Collegio Sindacale sia per quanto riguarda i "fatti rilevanti occorsi dopo la chiusura dell'esercizio" e il tema della "continuità aziendale".

APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E PROCESSO DI LEGITTIMITÀ PENDENTE

La Corte di Cassazione, con Sentenza 7 gennaio 2020, n. 9461, depositata il 22 maggio 2020, ha affermato che l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, così come previsto nel fallimento, non determina l'interruzione del processo di legittimità. Tuttavia, poiché anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento di tutti i crediti deve avvenire nelle forme previste dal capo V della legge fallimentare, la relativa domanda, se formulata nel giudizio ordinario di cognizione, deve essere dichiarata, in ogni stato e grado, inammissibile o improcedibile, a seconda che la procedura concorsuale sia stata aperta prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio. L'improcedibilità è pertanto rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione.

RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'ODV PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Autorità Garante per la Privacy ha fornito, nella newsletter n. 465 del 21 maggio 2020, alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione soggettiva dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,, precisando in particolare il ruolo e le responsabilità dell'Organismo stesso con riferimento al trattamento dei dati personali nell'esercizio delle sue funzioni, escludendo che lo stesso possa essere ritenuto titolare autonomo o soggetto responsabile ex art. 28 GDPR, in materia di trattamento dei dati personali. Com'è noto, l'OdV è quell'organo, dotato di propria iniziativa e di propri poteri, designato a vigilare sui corretti adempimenti dell'Ente, nel caso in cui quest'ultimo abbia adottato un modello di organizzazione e gestione. Tuttavia, l'OdV pur avendo capacità autodeterminante, agisce – per quanto riguarda la privacy – sulla base del flusso di informazioni ricevute costantemente dall'Ente. Ne consegue che lo stesso, seppur dotato di autonomi poteri di iniziativa e vigilanza, non può essere considerato quale autonomo titolare del trattamento, ciò in quanto il suo compito non è determinato dall'organismo stesso, bensì dall'organo dirigente che, nell'ambito del modello, ne chiarisce gli aspetti relativi al funzionamento, ivi comprese l'attribuzione delle risorse, i mezzi a disposizione e le misure di sicurezza.

LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ – GRI STANDARDS

Nei mesi scorsi, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI) ha pubblicato il documento di ricerca n. 232, relativo alla relazione della società di revisione indipendente sul bilancio sociale, introdotto dal D.Lgs. 254/2016, e in sostituzione della versione precedente (n. 190). Il documento fornisce un modello di relazione della società di revisione, nonché un modello di lettera di attestazione, entrambi rinnovati in ragione delle modifiche al principio internazionale ISAE 3000 Revised e predisposti per l'attività di revisione del bilancio di sostenibilità, redatta secondo i Global Reporting Initiative (GRI) standards, ovvero i principi di riferimento maggiormente utilizzati a livello nazionale e internazionale.

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE APPLICABILI DAI BILANCI 2021

Il Ministero del Lavoro, con il D.M. 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, ha reso disponibili i nuovi schemi di bilancio che gli Enti del Terzo Settore, con ricavi o proventi superiori agli euro 220.000,00, dovranno necessariamente applicare a partire dai Bilanci che verranno redatti nel 2021 e approvati nel 2022. Il decreto in commento interessa gli Enti del Terzo Settore che non esercitano esclusivamente o principalmente la propria attività in forma di impresa commerciale e prevede che per gli enti minori (con ricavi o proventi inferiori agli euro 220.000,00) il bilancio venga predisposto nella forma di rendiconto di cassa, suddiviso in tre parti e con esclusione delle entrate relativi ai disinvestimenti. Nel caso in cui, invece, la somma dei ricavi, proventi o rendite sia superiore agli euro 220.000,00 gli Enti del Terzo Settore dovranno redigere un bilancio d'esercizio costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di missione, che dovrà essere conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione previsti dagli artt. 2423, 2423-bis, 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali. Il decreto richiama, infine, l'obbligo della relazione del soggetto incaricato di svolgere l'attività di revisione legale, negli Enti che superano i parametri di ricavo sopra illustrati.

PUBBLICAZIONE DELL'OIC 33 IN TEMA DI PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

E' stato pubblicato l'OIC 33 che disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo la normativa del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di società che precedentemente elaboravano il bilancio in conformità ad altre regole (ad esempio secondo i principi contabili internazionali). L'obiettivo dell'OIC 33 è quello di evidenziare gli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali mediante l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio e il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo.

OIC: LA CONTINUITÀ AZIENDALE DEVE ESSERE VERIFICATA AL 31 DICEMBRE 2019

L'Organismo Italiano di Contabilità, con il documento interpretativo n. 6, ha diradato i dubbi relativi all'applicazione dell'art. 7, comma 2 del DL "Liquidità" riguardante il bilancio di riferimento per la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non approvati al 9 aprile 2020. Prima di tale chiarimento, le interpretazioni proposte sono state fondamentalmente due: alcuni hanno sostenuto che il riferimento per la verifica della continuità aziendale dovesse essere il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, poiché l'art. 7, comma 1 DL "Liquidità" consente la redazione in continuità dei bilanci afferenti all'esercizio 2020 nel caso in cui la medesima sia presente negli ultimi bilanci chiusi ante 23 febbraio 2020. Un'altra corrente di pensiero ha sostenuto come dovesse essere individuato un riferimento temporale unitario per i bilanci da approvare dopo l'inizio dell'emergenza, identificandolo con la data del 31 dicembre 2019. Quest'ultima interpretazione si pone l'obiettivo – coerente con quello del legislatore – di individuare le società che già prima della data del 31 dicembre 2019 erano prive della continuità aziendale. L'Organismo Italiano di Contabilità ha propeeso per la seconda delle interpretazioni esposte. Altra questione dibattuta risulta essere il riferimento nella norma del DL 23/2020 all'art. 2423-bis c.c., il cui richiamo – secondo il documento dell'OIC – significherebbe l'applicabilità della disciplina alle «società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali». Tale interpretazione sembrerebbe riduttiva, considerato che la portata della pandemia ha costretto un grande quantitativo di imprese a redigere il bilancio in corso nel 2020 seguendo criteri alterati. Per questa ragione, la norma non dovrebbe escludere i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

PUBBLICATO DA ASSIREVI IL DOCUMENTO DI RICERCA N. 234 "ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L."

Assirevi ha pubblicato, in data 23 aprile 2019, il Documento di Ricerca n. 234 intitolato "Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle S.r.l.", il quale si propone di fornire alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dei controlli delle s.r.l. prevista dall'art. 2477 c.c., soffermandosi, nello specifico, sul conferimento degli incarichi per l'attività di revisione legale. In particolare, aspetto interessante affrontato nel Documento di Ricerca è relativo al venir meno, in ragione del differimento disposto, prima, dal D.L. 162/2019 e, poi, del D.L. 18/2020, dell'obbligo di nominare il revisore o l'organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, per le s.r.l. che superavano, nei due esercizi precedenti, determinati limiti dimensionali, in conformità a quanto previsto dalla riforma del Codice della Crisi d'Impresa. Sul punto, Assirevi sottolinea la necessità di effettuare un'attenta disamina delle delibere assembleari di conferimento dell'incarico per valutare le diverse situazioni che si possono prospettare. Nel caso, ad esempio, di conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2019/2021 in virtù del superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti dimensionali, poiché è venuto meno il presupposto normativo, si è in presenza di una circostanza idonea a provocare una revoca per giusta causa del rapporto. Occorre, tuttavia, tenere in considerazione che l'art. 8 del D.M. 261/2012 richiede, per l'assunzione di un nuovo incarico nella medesima società, che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del precedente incarico, anche se tale obbligo non è applicabile nel caso di risoluzione consensuale. In tale situazione è necessario che venga formalizzato al più presto, e comunque prima dei 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione del bilancio 2019, l'accordo tra amministratori e revisore, per l'attribuzione dell'incarico. Sarà compito dell'assemblea deliberare, da un lato, la risoluzione dell'incarico, essendo venuto meno il presupposto normativo della nomina già disposta, dall'altro, il conferimento di un nuovo incarico al medesimo revisore. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il revisore nominato, di far leva sui controlli volontari ex art. 2477 c.c., facendo tuttavia emergere tale volontà in sede assembleare.

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE
DIRETTORE RESPONSABILE:
GIUSEPPE LAVALLE
N. 5 SETTEMBRE – OTTOBRE 2020
QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IL 02 OTTOBRE 2020